



# CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

## AMBIENTE

Determinazione N. 979 / 2020

Responsabile del procedimento: CHIOSI FRANCESCO

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 152/2006 ALLA DITTA LE MERIDIANE SOCIET AGRICOLA S.A.R.L, CON SEDE LEGALE IN VIA SPIGA 2 A PORTOGRUARO ED OPERATIVA IN VIA MOLIN DI MEZZO, 49 A PRAMAGGIORE CUA/P.IVA 04391910272**

### Il dirigente

**Premesso** che l'art. 1 della Legge 7 aprile 2014, n. 56:

- al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
- al comma 10 prescrive che allo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa Legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (D. lgs 18 agosto 2000, n. 267);

Visti:

- i lo Statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- ii il D. Lgs 267/2000 e s.m. in particolare l'art. 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- iii il decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 3.01.2019, con il quale è stato approvato il nuovo Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che attribuisce al Dirigente l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
- iv il decreto del Sindaco metropolitano n. 28 del 19/03/2019 di approvazione della nuova macrostruttura della Città metropolitana di Venezia nella quale è presente l'Area Ambiente;
- v il decreto del Sindaco metropolitano n. 33 del 29/03/2019 che nomina il dott. Massimo Gattolin quale dirigente dell'Area Ambiente;
- vi la Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m., detta i principi, le norme e le garanzie a cui devono attenersi gli enti locali nel regolamentare la materia del procedimento amministrativo.

vii la deliberazione n. 24 del 23 dicembre 2019, esecutiva, con cui il Consiglio metropolitano ha approvato in via definitiva il documento unico di programmazione (DUP) e il bilancio di previsione per gli esercizi 2020/2022 nonché il decreto del Sindaco metropolitano n. 7 del 30 gennaio 2020, dichiarato immediatamente eseguibile, con il quale sono stati approvati il Piano esecutivo di gestione, il Piano dettagliato degli obiettivi e il Piano della performance 2020-2022.

Vista la seguente normativa:

- la Direttiva 96/61/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.
- la Decisione di Esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.
- il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche e integrazioni, recante "Norme in materia ambientale", fatto particolare riferimento al Titolo III – bis / Autorizzazione Integrata Ambientale, come introdotto dall'art. 2, comma 24, D. Lgs n. 128 del 2010, articolo 29 – bis e successivi che disciplina il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e le procedure conseguenti.
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 668 del 20 marzo 2007 "D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 – Autorizzazione ambientale per la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento. Modalità di presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all'autorizzazione integrata ambientale – Approvazione della modulistica e dei calendari di presentazione delle domande.
- la Legge regionale n. 26 del 16 agosto 2007 con la quale è stata modificata la L.R. 33/1985, ai fini dell'attuazione del Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 e sono state individuate le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale indicando la Regione competente per gli impianti dell'allegato A e le Province per quelli dell'allegato B in cui sono compresi gli allevamenti zootecnici;
- la Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1105 del 28 aprile 2009, "Approvazione linee guida per la valutazione della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale per gli allevamenti zootecnici e del Piano di Monitoraggio e Controllo" che stabilisce i criteri con i quali devono essere richieste e rilasciate le autorizzazioni integrate ambientali limitatamente agli allevamenti zootecnici quale quelli per scrofe e suini;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 1519 del 26 maggio 2009, fatto particolare riferimento all'Allegato A, la Regione Veneto ha dettagliato le modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura AIA regionale e provinciale ai sensi del DM 24/04/2008.
- la Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1100 del 31/08/2018 "Approvazione delle Linee guida per il riesame delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) allevamenti a seguito delle nuove disposizioni comunitarie approvate con Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 Bat conclusion".

Evidenziato che il combinato disposto del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 5046 del 25 febbraio 2016 “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato” e della Deliberazione della Giunta regionale n. 1835 del 25 novembre 2016 “ Disciplina per la distribuzione agronomica degli effluenti, dei materiali digestati e delle acque reflue comprensiva del programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto” rispettivamente all'art. 5, comma 4 e all'art. 24, comma 8, dispone che per le aziende autorizzate ai sensi del Titolo III – bis della Parte II del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) è parte integrante dell'Autorizzazione Integrata ambientale;

Considerato che la Ditta PX3 Società Agricola a.r.l. era in possesso di AIA provvisoria rilasciata in data 31 marzo 2008 con decreto del dirigente prot. n. 22320 prorogato con determina n. 835 prot. n. 30307/2013;

Rilevato che la Ditta PX3 è cessata e che dal giorno 16/11/2016 è subentrata nella gestione dell'allevamento sito in Via Molin di Mezzo, 49 a Pramaggiore (VE) la Società Agricola Le Meridiane s.a.r.l., avente sede legale in via Spiga, 2 a Portogruaro (Ve), CUA/P.iva 04391910272, a cui con determina n. 1192/2017 è stato autorizzato il trasferimento di titolarità dell'impianto al fine dell'esercizio della attività IPPC 6.6b per allevamento di suini con più di 2.000 capi.

Preso atto che la Società Agricola Le Meridiane s.a.r.l. ha presentato richiesta di Autorizzazione integrata ambientale definitiva ai sensi del D.Lgs. 152/2006, via Suap del Comune di Pramaggiore, in data 30/10/2019 ed acquisita agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 71080 e 71082 del 05/11/2019.

Visto che con nota prot. 75890 del 27/11/2019 questa Amministrazione ha dato avvio al procedimento relativo al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 29-quater, comma 3 del D.Lgs 152/06 questa Amministrazione ha pubblicato nell'Albo pretorio del sito web dell'Ente, in data 2/12/2019, l'indicazione della localizzazione dell'installazione ed il nominativo del Gestore, nonché gli uffici dove era possibile prendere visione degli atti e trasmettere eventuali osservazioni.

- entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data di pubblicazione di cui al precedente capoverso non sono pervenute a questa amministrazione osservazioni in merito al progetto.

Preso atto che in occasione della Conferenza dei Servizi decisoria del 18/02/2020 si sono ottenuti ulteriori chiarimenti dal tecnico consulente della ditta che sono stati riportati in verbale e in istruttoria.

Rilevato che la bozza del verbale della Conferenza dei servizi è stata trasmessa per mail il 25/02/2020 a Comune di Pramaggiore, Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, Arpav dipartimento provinciale di Venezia e al consulente aziendale e che sono pervenute le osservazioni di ARPAV, del consulente aziendale e dei Vigili del Fuoco entro la data prestabilita del 28/02/2020.

Visto il verbale della Conferenza dei servizi prot. 12249 del 02/03/2020.

Ricevuto in data 02/04/2020 prot. n. 17977 e 17985, dal consulente della ditta, il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC rev. 01) definitivo, coerente con le indicazioni fornite da Arpav con nota del 30/03/2020 prot. 17179.

Verificato che il Gestore ha trasmesso, quietanza dell'avvenuto pagamento dell'importo tariffario, ai sensi della DGR n. 1509 del 26 maggio 2009, per il rilascio dell'Autorizzazione ma che risultava incompleto della tariffa relativa al deposito temporaneo dei rifiuti, si è provveduto a richiedere l'integrazione del pagamento con nota prot. 12244 del 02/03/2020.

Preso atto che la Ditta ha effettuato l'integrazione e ha trasmesso quietanza dell'avvenuto pagamento in data 13/03/2020 prot. n. 14945.

Verificato inoltre che il Gestore ha assolto alle imposte di bollo come evidenziato nel modello del SUAP di Pramaggiore.

Dato atto che il termine della conclusione del procedimento pari a n 177, al netto delle sospensioni previste per legge, inclusa quella disposta dal D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e s.m.ii e fissato al 25/05/2020, risulta rispettato.

Considerato che l'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce le autorizzazioni in possesso del Gestore richiamate all'allegato IX alla parte II del D,Lgs 152/06 e s.m.i

Visto il decreto n. 8 del 30/01/2020 con il quale è stato approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022 e accertata la relativa conformità del presente atto

### **DETERMINA**

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 è rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta Le Meridiane società agricola s.a.r.l, con sede legale in via Spiga 2 a Portogruaro ed operativa in via Molin di Mezzo, 49 a Pramaggiore CUAA/P.iva 04391910272, di seguito denominata "Gestore", per l'impianto esistente ai sensi dell'art 29-ter del medesimo D.Lgs. al fine dell'esercizio della seguente attività IPPC:  
Categoria 6.6b per allevamento di suini con più di 2.000 capi.
2. L'impianto dovrà essere condotto in conformità a quanto dichiarato nella documentazione presentata e citata in premessa. L'allegato 1, parte integrante del presente provvedimento, ne costituisce una sintesi. In particolare la gestione dell'allevamento dovrà realizzarsi nel rispetto delle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) come dichiarate dall'azienda sulla base della Decisione di Esecuzione UE 2017/302 del 15 febbraio 2017.
3. Dovrà essere rispettato il numero di capi allevabili nel limite della capacità massima dell'allevamento dichiarato dalla ditta nella "relazione tecnica descrittiva" in base anche all'attuale struttura dell'allevamento pari a n. 2.900 suini (allegato B18 - *Relazione tecnica dei processi produttivi*).
4. Qualora la Ditta volesse aumentare il numero dei capi allevabili dovrà riorganizzare le mangiatoie in funzione delle normative sul benessere animale, sopra i 3.000 capi dovrà anche provvedere allo screening di VIA e ad aggiornare la presente autorizzazione.
5. È approvato il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC rev. 01) come concordato con il Dipartimento provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V.; il PMC costituisce l'Allegato 2 alla presente determinazione.

6. L'Autorizzazione Integrata Ambientale ha validità per **10 anni** a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento, in conformità a quanto previsto all'art.29-octies, comma 3, lettera b) del D.Lgs 152/2006. Sei mesi prima della scadenza il Gestore dovrà inviare a questa Amministrazione una domanda di rinnovo, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006.
7. La presente autorizzazione sostituisce ad ogni effetto tutte le autorizzazioni ambientali già in essere citate in premessa nonché l'Autorizzazione Integrata Ambientale provvisoria rilasciata in data 31/03/2008, decreto prot. n. 22320/2008, prorogata in data 29/03/2013 con determina n. 835 prot. 30307/2013;
8. Il presente provvedimento non sostituisce le competenze dei VV.FF.in materia di prevenzione incendi, dell'ULSS per quanto attiene alle norme sugli ambienti di lavoro, sul benessere animale e quelle del Comune in materia di edilizia ed urbanistica. Si richiamano pertanto gli adempimenti di competenza comunale in merito ad eventuali provvedimenti da adottare al fine del rispetto delle norme di carattere generale igienico-sanitario e all'inquinamento acustico
9. Al fine del legittimo svolgimento dell'attività dovranno essere acquisiti e mantenuti aggiornati tutti i necessari provvedimenti autorizzativi non sostituiti dal presente provvedimento. Dovranno essere rispettati inoltre gli adempimenti previsti da altre norme di settore (benessere animale, sottoprodotti di origine animale, igiene dei mangimi e gestione prodotti fitosanitari) concessione per eventuale derivazione di acqua, detenzione e utilizzazione dei medicinali veterinari, norme edilizie e urbanistiche, norme in materia di sicurezza del lavoro e di prevenzione incendi.
10. Eventuali varianti progettuali, ivi inclusa l'eventuale variazione del numero di capi allevabili, dovranno essere preventivamente comunicate alla Città metropolitana di Venezia secondo il disposto dell'articolo 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006
11. La gestione dell'impianto deve essere effettuata adottando tutti gli accorgimenti utili affinché l'attività si svolga senza pregiudizio per la salute pubblica, in particolar modo per quanto riguarda la produzione di odori, rumori molesti e l'emissione di polveri.

Si riportano di seguito, suddivise per matrice ambientale, le relative prescrizioni nel rispetto delle quali dovrà essere condotto l'impianto.

## **12. Gestione degli effluenti zootecnici**

- a. gli effluenti zootecnici devono essere gestiti applicando le Migliori Tecniche di gestione di settore - BAT, la normativa vigente relativa all'utilizzo degli effluenti di allevamento e materiali assimilati (D.M. 25 febbraio 2016 n. 5046, DGRV n. 1835 del 25 novembre 2016 e Decreto n. 25 del 02 marzo 2018) ed il codice di buona pratica agricola - C.B.P.A. (D.M. 19 aprile 1999), nonché di ogni norma o regolamento comunale eventualmente più restrittivi;
- b. la gestione e l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e materiali assimilati deve essere conforme alla Comunicazione relativa alla direttiva nitrati in corso di validità e relativo

Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) nonché a norme o regolamenti comunali qualora più restrittivi;

- c. nel caso in cui fosse allevato un numero di capi significativamente superiore o inferiore a quello stimato nella comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, con una tolleranza del 10% ma comunque all'interno del numero massimo allevabile di 2.900 suini, la Società è tenuta ad aggiornare la Comunicazione stessa almeno 30 (trenta) giorni prima dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e il relativo Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA);

### **13. Gestione degli stoccaggi**

- a. Materie prime, rifiuti, sostanze, sottoprodotti, effluenti di allevamento e materiali assimilati devono essere stoccati esclusivamente negli spazi indicati nella planimetria dell'impianto;
- b. All'esterno dei capannoni non devono essere stoccati materiali, materie prime, sottoprodotti, rifiuti, effluenti di allevamento e materiali assimilati soggetti al dilavamento da parte delle acque meteoriche che possano contenere elementi o sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente. In ogni caso le piazzole ed i piazzali impermeabilizzati esterni ai capannoni e le eventuali griglie di raccolta devono essere mantenuti puliti;
- c. In merito allo stoccaggio dei combustibili, dovranno essere rispettate le norme previste dal D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 - "*Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49 comma 4 - quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*";
- d. I prodotti fitosanitari, gli altri prodotti ad azione biocida e le scorte di medicinali eventualmente presenti nell'impianto, dovranno essere stoccati in depositi idonei a raccogliere le perdite accidentali, asciutti, protetti dal gelo e dagli accessi non autorizzati.
- e. Gli spazi per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere organizzati separando le aree dove verranno stoccati i diversi tipi di rifiuti che a loro volta dovranno essere adeguatamente etichettati con specifico pittogramma e l'indicazione del relativo codice CER.

### **14. Mangimi e materie prime per l'alimentazione**

- a. I materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere stoccati in contenitori chiusi e in serbatoi o nei *silos* per lo stoccaggio delle materie prime e dei mangimi e devono essere protetti da eventuali rotture o danni fortuiti.
- b. I prodotti per la disinfezione degli ambienti utilizzati durante il vuoto sanitario, quelli per la derattizzazione eventualmente stoccati nell'impianto, devono essere tenuti in contenitori stagni su pavimento impermeabile e al coperto.
- c. Devono essere conservati i cartellini allegati alle confezioni dei mangimi (contenenti la loro composizione) e le loro fatture d'acquisto.

### **15. Rumore**

- a. qualora emergessero segnalazioni di emissioni rumorose, ripetute e comprovate, da parte di soggetti terzi potranno essere richiesti dalla Città Metropolitana di Venezia, anche su indicazione del competente Comune di Pramaggiore, nuovi rilievi strumentali secondo le indicazioni riportate da Arpav nella tabella di cui alla nota del 30/03/2020 prot. 17179.

### **16. Diffusione di odori**

- Il Gestore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni possibili per evitare la diffusione di odori, attuando e rispettando le migliori pratiche gestionali in particolare nelle fasi di prelievo del liquame e distribuzione dello stesso.

### **17. Emissioni in atmosfera**

- Il Gestore è tenuto a limitare - per quanto tecnicamente possibile - le emissioni diffuse e fuggitive dall'allevamento;
- Al fine di evitare le emissioni di gas serra e di odori il Gestore è tenuto a gestire in modo corretto gli effluenti di allevamento in modo da evitare fermentazioni anaerobiche attuando quanto previsto dalle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) quali per esempio un adeguato livello di coibentazione degli edifici, buone pratiche gestionali per la ventilazione, allontanamento rapido delle deiezioni dai locali di allevamento, copertura stoccaggi;

## 18. Consumi energetici

- a. Il Gestore è tenuto ad applicare le buone pratiche inerenti un uso efficiente dell'energia elettrica e termica evitando sprechi (adozione di un adeguato livello di coibentazione dei fabbricati, ricorso più ampio possibile a tecniche di raffrescamento naturale separazione degli eventuali spazi riscaldati da quelli a temperatura ambiente, controllo dei sensori termici, ed a monitorare i consumi nel Piano di Monitoraggio e Controllo;

## 19. Consumi idrici e gestione delle acque reflue

- a. Il Gestore è tenuto ad ottimizzare l'utilizzazione dell'acqua evitando sprechi e attuando e rispettando le buone pratiche gestionali (pulizia degli ambienti e delle attrezzature con l'utilizzo di idropulitrici o sistemi con acqua ad alta pressione, controlli sulla pressione di erogazione agli abbeveratoi, controllo dell'efficienza dei contatori, manutenzione della rete idrica, lettura dei contatori in occasione di periodi di inattività al fine di rilevare eventuali perdite) ed a monitorare i consumi nel PMC;
- b. Qualora risultasse necessario attivare uno scarico in acqua superficiale dovrà essere richiesta e ottenuta preventivamente la modifica dell'AIA;
- c. Mantenere puliti i piazzali esterni e le eventuali griglie di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento.

## 20. Rifiuti

Il Gestore è tenuto:

- a. Ad adottare tutti gli accorgimenti possibili per ridurre al minimo la quantità di rifiuti prodotti e la loro pericolosità;
- b. Ad assicurare che le carcasse dei suini siano allontanate in giornata da ditte specializzate e specificamente autorizzate, secondo le norme vigenti in materia;
- c. A gestire i rifiuti prodotti secondo le condizioni previste per il "deposito temporaneo" nel rispetto dei limiti quantitativi e cronologici fissati dall'art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006;
- d. Ad assicurare che gli eventuali depositi di rifiuti siano realizzati esclusivamente in aree o strutture/contenitori fornite di copertura idonea e adeguata al fine di evitare il contatto con le acque meteoriche di dilavamento e la loro dispersione su superfici non impermeabili;
- e. A compilare e conservare presso l'impianto la documentazione prevista dalla normativa vigente sulla gestione dei rifiuti, così come previsto dagli artt. 189, 190 e 193 D.Lgs. n. 152/2006;
- f. A non miscelare fra loro rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose (art. 187 D.Lgs. n. 152/2006);
- g. Ad accumulare i rifiuti per categorie omogenee contraddistinte da un codice CER in base alla provenienza e alle caratteristiche del rifiuto stesso, rispettando per ciascuna delle categoria le relative norme tecniche;

- h. A contrassegnare le aree adibite allo stoccaggio per rendere nota la tipologia (codice CER) e l'eventuale pericolosità del rifiuto;
- i. A collocare gli eventuali serbatoi per rifiuti liquidi (a esclusione di quelli dotati di doppia camera) all'interno di un bacino di contenimento di volume pari al volume stoccabile se trattasi di un solo serbatoio o pari ad un terzo del volume complessivo se il numero di serbatoi accumulati nel bacino è superiore a uno e in questo caso comunque mai inferiore al volume del serbatoio di maggiore dimensioni; i serbatoi di rifiuti liquidi devono essere inoltre dotati di dispositivi antitraboccamento;
- j. Ad utilizzare per le fasi di movimentazione dei rifiuti, in forma liquida o polverulenta, contenitori chiusi onde evitarne la dispersione;
- k. Ad assicurare, per quanto possibile, che i rifiuti da imballaggio siano destinati al riutilizzo o al recupero presso impianti autorizzati o conferiti al sistema di raccolta differenziata.

## **21. Pulizia e manutenzione delle strutture impiantistiche**

- a. Devono essere pulite accuratamente al termine di ciascun ciclo tutte le parti degli edifici, delle attrezzature e degli utensili che sono state a contatto con gli animali;
- b. Le strutture impiantistiche devono essere mantenute in condizioni operative ottimali anche mediante ispezioni periodiche del personale addetto, anche di Imprese terze, da annotare nell'apposito registro. Le ispezioni dovranno riguardare almeno l'efficienza di tenuta dei sistemi di abbeveraggio, dei ventilatori, dei dispositivi per lo stoccaggio e la distribuzione dei mangimi e degli altri meccanismi elettronici, degli eventuali sistemi per lo stoccaggio e il trattamento degli effluenti;
- c. I sistemi di ventilazione artificiale e naturale devono periodicamente essere ispezionati e puliti in particolare alla fine di ogni ciclo; eventuali non conformità, compreso l'avvenuto eventuale ripristino funzionale, dovranno essere trascritte nel report annuale di cui al paragrafo n. 2. del PMC;
- d. I principali interventi di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria relativi all'impianto o susseguenti a incidenti o a sversamenti occasionali devono essere annotati nell'apposito registro nella stessa data in cui sono effettuati; la relativa pagina del registro deve indicare esplicitamente il nominativo e la firma di chi ha effettuato gli interventi compresa la ragione sociale della Ditta cui appartiene (se diversa da quella in oggetto) e la relativa firma;
- e. Deve essere tenuta in impianto l'attrezzatura e/o i materiali necessari per gli interventi di emergenza a seguito d'incidenti o di sversamenti occasionali.

## **22. Formazione del personale**

- a. L'impianto deve essere gestito da personale adeguatamente preparato mediante programmi di formazione e d'informazione;
- b. Devono essere attuati programmi di aggiornamento in particolare quando vi sia l'introduzione di attrezzature o di modalità di gestione diverse da quelle usuali.

## **23. Attività di controllo e di monitoraggio - PMC**

- a. Devono essere effettuati controlli e monitoraggi ambientali in conformità al Piano di Monitoraggio e Controllo - PMC riportato nell'Allegato 2 alla presente determinazione avendo cura di registrare gli esiti degli autocontrolli nei casi di non conformità e gli interventi di manutenzione straordinaria; la relativa documentazione (registri, fatture, quaderni di manutenzione, etc.) deve essere conservata in impianto per il periodo corrispondente al periodo di validità dell'autorizzazione;

- b. Eventuali modifiche del PMC devono preventivamente essere concordate con il Dipartimento provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V. e devono essere formalmente comunicate alla Città metropolitana di Venezia;
- c. I campionamenti e le analisi relativi alle attività di autocontrollo dovranno essere eseguiti attraverso metodiche ufficiali e/o validate. L'azienda è comunque obbligata a comunicare ad ARPAV e Città metropolitana di Venezia, con almeno 15 giorni naturali e consecutivi di preavviso, le date di esecuzione delle attività di autocontrollo di emissioni, scarichi, rifiuti, rumore.;
- d. Entro il 30 aprile di ogni anno il Gestore è tenuto alla trasmissione per via telematica dei dati relativi ai controlli previsti nel PMC effettuati nell'anno solare precedente utilizzando lo specifico *software* regionale. Nel *report* dovrà essere contenuta la descrizione e il commento sui dati raccolti, evidenziando eventuali aspetti migliorativi (in termini di significativa riduzione delle emissioni e/o dei consumi) introdotti nel processo; qualora le norme nazionali e/o regionali modificchino tale termine la ditta dovrà provvedere ad adeguarsi.
- e. Nel *report* annuale devono essere riportate e dettagliatamente descritte eventuali situazioni anomale o emergenze che si sono verificate comprese le azioni correttive adottate;
- f. L'implementazione del Piano per la protezione e prevenzione di roditori ed insetti volanti e striscianti deve essere documentata in forma scritta negli apposti registri.

#### **24. Conservazione della documentazione e controlli successivi**

- a. Devono essere conservati presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo - per il periodo di validità dell'autorizzazione - tutti i registri e i quaderni utilizzati per registrare le operazioni di manutenzione e gestione dell'impianto (previsti dal PMC e dalle norme vigenti) nonché copia della presente autorizzazione e di tutta la documentazione prevista dalla stessa;
- b. Deve essere fornita alle autorità preposte al controllo tutta l'assistenza necessaria o utile ad ogni verifica tecnica o documentale relativa all'impianto, secondo le disposizioni dell'art. 29-decies, c. 3 e 4 del D.Lgs. n. 152/2006.

#### **25. Prevenzione e gestione degli incidenti**

- a. Devono essere intrapresi e attuati tutti gli accorgimenti atti a prevenire inconvenienti o incidenti e, qualora gli stessi si dovessero verificare, la Ditta dovrà attivarsi immediatamente mettendo in atto entro le 24 (ventiquattro) ore successive i necessari interventi di ripristino. Dovrà inoltre registrare e comunicare formalmente entro lo stesso termine cronologico al Comune, al Dipartimento provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V. ed alla Città metropolitana di Venezia secondo il disposto degli artt. 29-decies c. 3 lett. c) e 242 del D.Lgs. n. 152/2006 ogni evenienza e incidente che possa influire in modo significativo sull'ambiente;
- b. Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato e formato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurata, inoltre, una adeguata sorveglianza, anche con adeguate modalità telematiche, nelle ore di chiusura dell'impianto.

#### **26. Gestione del fine vita dell'impianto**

- a. qualora l'attività di cui alla presente autorizzazione dovesse cessare, il Gestore dovrà provvedere al ripristino ambientale dell'area dello stabilimento, inviando al Comune, al Dipartimento provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V. e alla Città metropolitana, almeno 60 (sessanta) giorni prima della data prevista per la cessazione dell'attività un piano di dismissione. Il piano dovrà riportare la descrizione degli interventi da effettuare a seguito della cessazione dell'attività ai fini della ricomposizione e della riqualificazione dell'area dismessa nonché la previsione di una verifica dell'eventuale contaminazione delle matrici

- ambientali, da attuare con le procedure e con le modalità indicate dalla normativa vigente in materia di bonifica dei siti inquinati;
- b. Preliminarmente alla cessazione dell'attività, il Gestore dovrà provvedere alla rimozione degli effluenti di allevamento e materiali assimilati presenti nell'impianto e alla messa in sicurezza delle strutture di stoccaggio esistenti;
  - c. Qualora dalle verifiche effettuate sull'attuazione del piano di dismissione emergesse una contaminazione delle matrici ambientali il Gestore dovrà attivarsi secondo le norme vigenti in materia di bonifica dei siti inquinati con le relative tempistiche (art. 242 D.Lgs. n. 152/2006).
- 27.** Ai sensi dell'art. 10 comma 4 del D.Lgs. n. 59/2005, nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità nella gestione dell'impianto, il vecchio gestore ed il nuovo ne danno comunicazione entro 30 giorni a questa Amministrazione anche nelle forme dell'autocertificazione. Dovrà essere comunque comunicata, con le stesse modalità e termini, ogni modifica di ragione sociale, denominazione sociale, rappresentante legale, sede legale CF, CUAA/Partita I.V.A., eventualmente corredando la stessa con copie dei documenti attestanti quanto dichiarato (es. certificato CCIAA, Statuto della Società, atti o verbali d'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione ecc.).
- 28.** Sono fatte salve eventuali autorizzazioni di competenza di altri enti previste dalle normative vigenti.
- 29.** Il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento e quelle riportate nell'allegato 3 "ulteriori prescrizioni", e/o eventuali carenze nella gestione dell'impianto, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge e l'adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti.
- 30.** Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente.
- 31.** Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione della presente autorizzazione da parte della ditta interessata.
- 32.** Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.
- 33.** Il presente provvedimento viene consegnato alla Ditta in oggetto e trasmesso al Comune di Pramaggiore, all'U.L.S.S. n. 4 – Veneto orientale competente per territorio, al Dipartimento Provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V. ed ai Vigili del Fuoco di Venezia.

Fanno parte integrante del presente provvedimento:

allegato 1: scheda riassuntiva caratteristiche impianto

allegato 2: Piano monitoraggio e controllo - PMC

allegato 3: Scheda "ulteriori prescrizioni"

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE  
MASSIMO GATTOLIN  
atto firmato digitalmente